

Capitolo Quarantunesimo

La decisione arbitrale

di Tomaso Galletto

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il termine per la decisione arbitrale. Proroga, sospensione ed interruzione di esso – 3. Rilevanza del decorso del termine – 4. Norme per la deliberazione – 5. Deliberazione e requisiti del lodo – 5.1. La conferenza personale degli arbitri - 5.2. I requisiti di forma della decisione arbitrale – 6. La riforma del 2006.

1. Premessa

La decisione arbitrale costituisce l’adempimento dell’obbligo assunto dagli arbitri nei confronti delle parti, con l’accettazione della loro nomina, di decidere le controversie tra di loro insorte in virtù del patto compromissorio.

Il provvedimento in cui si sostanzia la decisione degli arbitri è oggi definito dal legislatore della novella del 1994 “lodo” in sostituzione della definizione di “sentenza” di cui alla disciplina previgente.

E’ noto a questo proposito che anche da questo dato normativo la più recente giurisprudenza di legittimità ha tratto spunto per ricostruire la fenomenologia dell’arbitrato assegnando ad essa la natura di attività negoziale priva di qualsiasi connotato giurisdizionale.

Non è questa la sede per approfondire tale delicata problematica per il cui esame si rinvia alla pertinente trattazione in altra parte di questa opera¹.

Della decisione arbitrale si occupano gli artt. 820, 826 c.p.c. i quali disciplinano i termini per la decisione e gli effetti del decorso del termine, le norme per la deliberazione, i requisiti formali e sostanziali del lodo, nonché il deposito e la correzione di esso.

Nella presente trattazione non ci si occuperà del deposito e della correzione del lodo che formano oggetto di specifica trattazione in altra parte di questa opera².

¹ cfr. *supra sub* para. 6.

² cfr. *infra sub* para. 44 e 45.

2. Il termine per la decisione arbitrale. Proroga, sospensione ed interruzione di esso

L'art. 820 c.p.c. dispone che gli arbitri, salvo che le parti non abbiano altrimenti disposto, debbono pronunciare il lodo nel termine di **180 giorni** dall'accettazione della nomina, con la precisazione che in caso di pluralità di arbitri e di non contemporanea accettazione da parte di tutti il termine decorre dall'ultima accettazione.

La citata disposizione prevede altresì che le parti di **comune accordo** possano **prorogare** con atto scritto il termine per la decisione.

- Termine** Dalla disciplina positiva si evince innanzitutto che le **parti**, nel patto compromissorio o anche con atto separato purché anteriore alla citazione degli arbitri, possano **convenire un termine** per la pronuncia del lodo **minore o maggiore** di quello ordinariamente previsto dal legislatore.
- Si discute, ma si tende a non considerarla consentita, l'ipotesi in cui le parti rimettano agli stessi arbitri la determinazione del termine per il deposito della loro decisione³.
- Decorrenza** Nella prassi non sono infrequenti patti compromissori, od accordi tra le parti anche successivi alla accettazione da parte degli arbitri in virtù dei quali il termine per la pronuncia del lodo viene fatto decorrere non già dalla accettazione da parte degli arbitri bensì da un **momento successivo**, spesso individuato o nella chiusura della fase istruttoria o più propriamente, dall'udienza di discussione finale ovvero dal termine per il deposito degli scritti difensivi finali se successivo a tale udienza.
- Si deve ritenere, pur in assenza di specifici precedenti sul punto, che una tale **prassi** possa essere **consentita** nell'ambito dell'ampia autonomia assegnata alle parti del procedimento arbitrale.
- Proroga del termine** Le parti, poi, possono con unanime accordo consentire la proroga del termine legale o convenzionale per la pronuncia della decisione arbitrale, ma tale facoltà deve essere esercitata mediante **atto scritto**.
- Si discute se tale **proroga volontaria** del termine per il deposito della decisione arbitrale possa essere **operata** dai **difensori** delle parti ovvero se a ciò debbano provvedere le parti personalmente.

La soluzione offerta dalla giurisprudenza è che sia consentito ai difensori prorogare il termine agli arbitri **purché** muniti di specifico **mandato** delle parti in tal senso. Si è infatti affermato che: *"ai sensi dell'art. 820, quarto comma c.p.c. – il consenso alla proroga deve risultare da atto scritto e*

³ CECHELLA, *Il termine per la pronuncia arbitrale*, in *Riv. arbitrato*, 2000, 837 ss.; *id*, *Il termine per la pronuncia del lodo irrituale tra diritto sostanziale e diritto processuale*, nota a Collegio arbitrale Bologna 1 giugno 1998, in *Riv. arbitrato*, 1999, 121 ss.

*deve essere espresso personalmente dalle parti o dai difensori muniti di procura speciale. Nella specie non risulta che tale procura vi fosse, sicché all'intesa raggiunta dai difensori non si poteva attribuire l'effetto di prorogare il termine per la decisione della controversia*⁴.

Anche alla luce del citato orientamento giurisprudenziale è usuale, nella prassi, che il mandato ai difensori nell'ambito del procedimento arbitrale (mandato di per sé non necessariamente da conferirsi nelle forme del codice di rito in considerazione della non indispensabilità della difesa tecnica in sede arbitrale) contenga altresì l'espressa menzione del potere conferito ai difensori di prorogare il termine per la pronuncia del lodo.

Ai sensi del richiamato art. 820 c.p.c. **anche** gli **arbitri** possono prorogare il termine loro assegnato per la decisione, per **una sola volta** e per **non più di 180 giorni**, nelle seguenti due ipotesi:

- a) quando debbono essere assunti mezzi di prova;
- b) quando sia stato pronunciato lodo non definitivo.

Nell'ambito della prima ipotesi, e cioè nella necessità di assunzione di mezzi di prova, si pongono **diverse questioni** in ordine alla **interpretazione** della locuzione "assunzione di mezzi di prova".

In caso di c.t.u.

La questione più ricorrente riguarda l'operatività o meno della proroga legale del termine nell'ipotesi in cui venga disposta dagli arbitri una consulenza tecnica d'ufficio.

Dal punto di vista tecnico giuridico potrebbe infatti ritenersi che la consulenza tecnica d'ufficio **non** possa essere **annoverata** tra i **mezzi di prova in senso stretto** e conseguentemente rispetto ad essa non operi il disposto dell'art. 820, 2° comma, c.p.c.

Una recente decisione di merito si è espressa in senso favorevole all'operatività della proroga rilevando che: "*Benché la c.t.u. non possa essere considerata in mezzo di prova, e cioè strumento per l'accertamento di fatti, circostanze giuridicamente rilevanti, ma strumento per la valutazione tecnica di fatti o dati già altrimenti acquisiti agli atti o comunque di cui si possa tener conto nel giudizio, alla dizione "mezzi di prova" di cui al comma 2 dell'art. 820 c.p.c. non può essere attribuito il significato tecnico testé indicato, ma piuttosto quello più ampio di "indagine istruttoria", posto che in nessuna altra norma attinente al giudizio arbitrale si parla della c.t.u., e che la stessa è al tempo stesso sicuramente ammissibile in detto giudizio, sicché essa non può che essere ricompresa nella dizione indicata, aggiungendo che la negazione della possibilità per gli arbitri di prorogare il termine per l'assunzione di una c.t.u. determinerebbe una disparità di trattamento con gli altri mezzi di prova che non si giustificerebbe (cfr. Cass., n. 633/1971). Non senza*

⁴ Cass., 26 marzo 2004, n. 6069, in *Foro it. Rep.* 2004, voce *Arbitrato*, nn. 214, 238, 245, 246.

rilevare che la c.t.u., oltre ad avere la funzione di fornire al giudice la valutazione di fatti già acquisiti al processo, costituisce mezzo di prova quando si risolve in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con ricorso a specifiche conoscenze o strumentazioni tecniche (cfr. Cass., 2802/2000)⁵.

La decisione, che si ritiene condivisibile, trova un risalente precedente anche nella giurisprudenza di legittimità secondo cui:

“Vero che la nomina e le indagini del consulente che il codice di rito annovera tra gli ausiliari del giudice (art. 61 ss.) non possono ritenersi a tutti gli effetti esattamente qualificabili tra i mezzi di prova tipici, propriamente detti, quali sono le scritture, l’interrogatorio, il giuramento, la prova per testimoni, le ispezioni etc., che lo stesso codice disciplina con le norme di cui agli artt. 214 ss. Ma la consulenza tecnica rientra nell’espressione più lata adoperata nell’art. 820 cit. di strumento di indagine istruttoria il cui svolgimento non sia immediato, per cui la norma facoltizza gli arbitri a prorogare il termine per la decisione che altrimenti dovrebbe essere emanata senza l’espletamento dell’indagine che gli stessi arbitri ritengono necessaria ai fini della pronuncia”⁶.

Forma

In ordine alla **necessità** o meno di un **formale provvedimento** da parte degli arbitri con il quale venga esercitata la facoltà di proroga del termine per il deposito del lodo non vi è unanimità di opinioni, ritenendosi, secondo alcuni necessario un provvedimento specifico degli arbitri, e secondo altri, essendo sufficiente anche un provvedimento dal quale sia implicitamente desumibile l’esercizio di tale facoltà da parte degli arbitri⁷.

In **giurisprudenza** sembra prevalere la tesi della **necessità** di un **provvedimento ad hoc** da parte degli arbitri sotto forma di ordinanza e che conseguentemente in difetto di tale provvedimento la proroga non sia operante⁸.

E’ stato peraltro giustamente rilevato in dottrina che tale soluzione risulta troppo drastica, dovendosi modulare la soluzione caso per caso, tenendo anche conto del comportamento degli arbitri e delle parti⁹.

La **seconda ipotesi**, relativa all’avvenuta pronuncia di un lodo non definitivo, non necessita di particolare commento dovendosi soltanto segnalare che la proroga può operare una sola volta e quindi nell’ipotesi in cui, pronunciato un lodo non definitivo, gli arbitri non ritengano di poter definire la controversia con un lodo finale, essi non potranno comunque, ove emettano un **secondo lodo non definitivo**, avvalersi una seconda volta del potere di proroga.

⁵ App. Firenze, 16 ottobre 2003, n. 1685, in *Riv. Arb.* 2004, 319, con nota di UNGARETTI DELL’IMMAGINE, *Riflessioni sul termine di emanazione del lodo rituale*.

⁶ Cass., 7 marzo 1962, n. 532, in RUBINO-SAMMARTANO, *op. cit.*, 755.

⁷ Sul punto si veda, per tutti, BORGHESI, *Commento all’art. 820*, in *Arbitrato*, *op. cit.*, 420 in particolare nota 42.

⁸ Cass., 3 gennaio 1986, n. 22, in *Mass. Foro It.*, 1986, 6.

⁹ così RUBINO-SAMMARTANO, *op. cit.*, 755.

- Morte della parte** Ulteriore ipotesi di proroga del termine riguarda il caso della morte di una delle parti, ma in tale circostanza la proroga è di soli 30 giorni (art. 820, 3° comma, c.p.c.).
- Sospensione ed interruzione** Il termine per la pronuncia del lodo è suscettibile anche di sospensione ed interruzione.
- Una **prima** ipotesi di **sospensione** la si rinviene nell'art. 819 cod.civ. con riferimento alla sospensione del procedimento disposta dagli arbitri per la soluzione di questioni pregiudiziali che non posano costituire oggetto di giudizio arbitrale.
- In tale ipotesi il termine per la pronuncia del lodo resta sospeso **sino a quando** una delle parti notifichi agli arbitri la sentenza passata in giudicato che ha deciso la causa incidentale, con la precisazione che se il termine residuo per la pronuncia del lodo ha una durata inferiore a 60 giorni, esso è prorogato di diritto sino a raggiungere i 60 giorni.
- Altra ipotesi** di sospensione del termine riguarda la proposizione dell'**istanza di ricusazione** nei confronti di uno o più arbitri ed in tal caso la sospensione perdura sino alla pronuncia sulla istanza il cui procedimento è disciplinato dall'art. 815 c.p.c.
- Per quanto riguarda l'applicabilità o meno al procedimento arbitrale della **sospensione feriale** dei termini durante il periodo feriale ai sensi della L. n. 742 del 1969, si ritiene **comunemente** che essa **non si applichi** sia perché il termine per l'emanazione del lodo non può ritenersi un termine processuale sia perché si esclude che il procedimento arbitrale possa essere interessato dalla menzionata disposizione di legge che dispone la sospensione feriale dei termini processuali "relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative"¹⁰.

Una recente decisione di merito si è pronunciata nel senso che: *"Data la natura negoziale del giudizio arbitrale, non è applicabile ai termini per la pronuncia del lodo la sospensione durante il periodo feriale, la quale, per quanto dispone l'art. 1 della legge 742/69, si applica esclusivamente alle giurisdizioni ordinarie ed amministrative, nel cui novero certamente non può essere compreso il procedimento arbitrale. Né si palesa ammissibile una estensione analogica della applicazione della norma citata a tale procedimento, considerato sia l'indubbio carattere di specialità della stessa, sia soprattutto la incompatibilità dei criteri di celerità ai quali è ispirato il procedimento arbitrale, che costituisce la ragione per la quale le parti fanno ad esso ricorso, con le regole proprie del giudizio ordinario, tra le quali rientra la disciplina della sospensione dei termini"*¹¹.

¹⁰ FUSILLO, *In tema di proroga del termine per il deposito del lodo, decadenza degli arbitri e sospensione feriale nell'arbitrato*, Nota a App. Milano sez. I civ. 9 agosto 1999, in *Riv. arbitrato*, 2000, 482-490.

¹¹ App. Napoli, 27 marzo 1997, in *Riv. Arb.*, 1997, 573.

Occorre peraltro rilevare che una più recente decisione di merito si è orientata in senso opposto, osservando che: *“Al termine di cui all’art. 820 c.p.c., cui va riconosciuta natura processuale, deve essere in via analogica applicata la sospensione feriale di cui all’art. 1 l. 7 ottobre 1969 n. 742; tale applicazione analogica corrisponde all’esigenza di applicare la predetta sospensione feriale anche a termini diversi da quelli processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative”*¹².

Il termine è invece **interrotto** quando occorre procedere alla **sostituzione** degli arbitri e riinizia quindi a decorrere **per intero** dal momento in cui è ricostituito il collegio ovvero ha accettato l’incarico l’arbitro unico.

3. Rilevanza del decorso del termine

La scadenza del termine per la pronuncia del lodo rileva quale causa di **nullità** della pronuncia arbitrale ex art. 829, 1° comma, n. 6, c.p.c., salvo quanto disposto dal precedente art. 821.

La disposizione da ultimo richiamata delinea restrittivamente l’ipotesi in cui il decorso del termine per la pronuncia del lodo può essere fatto valere come causa di nullità del medesimo.

Si dispone infatti che la nullità possa essere **comminata soltanto** se la parte prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri abbia **notificato** alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza.

Le questioni che si pongono riguardano, da un lato, le formalità necessarie affinché il superamento del termine per la pronuncia del lodo acquisti autonoma rilevanza quale causa di nullità di esso e, dall’altro, gli effetti della dichiarazione di parte di volersi avvalere della decadenza in cui sono incorsi gli arbitri.

Notifica Sotto il primo profilo non sembra esservi dubbio in ordine alla **necessità** di una **dichiarazione formale** notificata a mezzo di **ufficiale giudiziario** alle altre parti e agli arbitri, escludendosi che una formale eccezione di decadenza sollevata negli atti depositati dinanzi agli arbitri possa considerarsi equipollente alla dichiarazione notificata¹³.

La dichiarazione di decadenza, ancora, deve provenire **personalmente** dalla **parte** non essendo efficace quella operata dal difensore, a meno che ovviamente il difensore non sia munito di uno speciale mandato per il compimento di quell’atto.

¹² App. Milano, 9 agosto 1999, in *Riv. Arb.*, 2000, 481, con nota di FUSILLO.

¹³ In questo senso cfr. Cass., 15 novembre 1984, n. 5771, in *Foro it. Rep.* 1984, voce *Arbitrato*, n. 127

Per quanto riguarda gli **effetti** della notificazione della dichiarazione di decadenza si deve rilevare che, anche successivamente alla notificazione di essa, gli **arbitri** restano **obbligati** alla pronuncia del lodo.

Si ritiene, tra l'altro, che la notificazione della dichiarazione di decadenza costituisca un **presupposto** legittimante l'eventuale impugnazione per nullità del lodo **soltanto in favore** della **parte** che in tal senso abbia provveduto, non essendo così consentito alle altre parti che non abbiano tempestivamente notificato analoga dichiarazione di impugnare il lodo in ragione del decorso del termine per la pronuncia di esso.

**Termini
della
notifica**

Un ultimo aspetto che conviene esaminare riguarda proprio il tempo della dichiarazione intesa a far valere la decadenza degli arbitri per decorso del termine loro assegnato per la decisione.

Il più volte richiamato art. 821 c.p.c., infatti, dispone che tale dichiarazione di decadenza debba essere notificata *“prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri”*.

In questa prospettiva si pongono diverse delicate questioni poiché **nessuna altra norma**, e tantomeno l'art. 823 dedicato ai requisiti formali del lodo, prevede che gli arbitri debbano **obbligatoriamente sottoscrivere** il **dispositivo** della loro decisione **contestualmente** alla deliberazione, non essendo richiamata la disciplina della deliberazione delle sentenze di cui all'art. 276, 5° comma, c.p.c., a mente della quale chiusa la votazione il presidente scrive e sottoscrive il dispositivo.

E' pur vero che, anche ai fini di cui all'art. 821, sarebbe **buona norma** per gli arbitri stendere per iscritto il dispositivo della loro decisione subito dopo la deliberazione in conferenza personale, **ma la prassi è eterogenea**, ritenendosi da molti che il dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri al quale fa menzione l'art. 821 altro non sia che il dispositivo che deve essere necessariamente contenuto nel corpo del lodo ai sensi dell'art. 823, comma 2, n. 4.

L'autonomo rilievo che assume la sottoscrizione del dispositivo della **decisione** arbitrale ai sensi dell'art. 821 induce a ritenere la necessaria **anteriorità** della **sottoscrizione del dispositivo** rispetto alla redazione del lodo completo nel quale tale dispositivo deve essere riprodotto.

Tale conclusione sembra avvalorata dalla giurisprudenza secondo cui: *“Dal combinato disposto degli artt. 821 e 823 c.p.c. (nel testo novellato dalla citata legge n. 28 del 1983) risulta, quindi che – pur costituendo la sottoscrizione del lodo completo un atto autonomo che può avvenire in luogo diverso da quello della deliberazione – al fine di stabilire, in caso di omessa pronuncia arbitrale nel termine stabilito, se la notificazione della volontà delle parti di far valere la decadenza degli arbitri sia pervenuta*

prima della decisione, occorre fare riferimento al momento in cui avviene la sottoscrizione del dispositivo da parte della maggioranza degli arbitri che conferisce carattere di definitività alla deliberazione, anche se la redazione del lodo completo (nel quale deve essere riprodotto il dispositivo) avvenga in epoca successiva. E la fissazione in tale momento del termine preclusivo per la notificazione della intenzione di dar valore la decadenza degli arbitri si giustifica evidentemente (come si è osservato in dottrina) con la necessità, avvertita dal legislatore, di scoraggiare una notifica secundum eventum litis.

Deve pertanto ritenersi, contrariamente a quanto ha affermato la sentenza impugnata, che per valutare se la notificazione di cui al citato art. 821 c.p.c. sia oppure no tempestiva ai fini della deduzione della causa di nullità del lodo di cui all'art. 829 n. 6 c.p.c. occorre accertare se tale notificazione sia o no avvenuta prima della deliberazione del lodo risultante dalla sottoscrizione del dispositivo da parte della maggioranza degli arbitri¹⁴.

4. Norme per la deliberazione

Nell'assumere la propria decisione gli arbitri debbono applicare le norme di diritto a meno che le parti non li abbiano autorizzati "con qualsiasi espressione" a pronunciare secondo equità (art. 822 c.p.c).

L'obbligatoria applicazione, da parte degli arbitri, delle norme di **diritto (sostanziale)** pertinenti alle questioni loro sottoposte rileva anche ai fini della impugnazione di nullità del lodo, dal momento che l'art. 829, 2° comma, ammette tale impugnativa nell'ipotesi in cui gli arbitri nel giudicare non abbiano osservato le regole di diritto, salva sempre l'ipotesi dell'autorizzazione a giudicare secondo equità, alla quale si aggiunge altresì la rinuncia alla impugnazione per *errores in iudicando*.

Criteri di giudizio

I criteri di giudizio che gli arbitri sono tenuti ad applicare non si differenziano da quelle utilizzabili dal giudice ordinario, come è stato recentemente ed autorevolmente enunciato dalla Corte Costituzionale, che ha ritenuto ammissibile per gli arbitri rimettere alla Corte le questioni di legittimità costituzionale rilevanti e non manifestamente informate insorte nel giudizio davanti ad esse pendente. Per quanto in questa sede rileva, infatti, la Corte ha ritenuto che: "*L'arbitrato costituisce un procedimento previsto e disciplinato dal codice di procedura civile per l'applicazione obiettiva del diritto nel caso concreto, ai fini della risoluzione di una controversia, con le garanzie di contraddittorio e di imparzialità tipiche della giurisdizione civile ordinaria. Sotto l'aspetto considerato, il giudizio arbitrale non si differenzia da quello che si svolge davanti agli organi*

¹⁴ Cass., 22 agosto 1997, n. 7863, in *Riv. Arbitrato*, 1997, 775.

*statali della giurisdizione, anche per quanto riguarda la ricerca e l'interpretazione delle norme applicabili alla fattispecie*¹⁵.

**Pronuncia
secondo
equità**

Per quanto riguarda l'ipotesi in cui gli arbitri risultano svincolati dalla applicazione delle norme di diritto per essere stati autorizzati "con qualsiasi espressione" a pronunciare secondo equità, rinviando per una più approfondita trattazione ad altra parte di questa opera (*supra* para. 30), sarà sufficiente rilevare in questa sede quanto segue.

Attesa l'ampia formula legislativa si ritiene sia in dottrina che in giurisprudenza che l'autorizzazione agli arbitri a giudicare secondo equità **non** necessiti di **formule sacramentali** e conseguentemente tale autorizzazione possa desumersi dalle espressioni utilizzate dalle parti, ricostruite secondo i canoni ermeneutici della interpretazione dei contratti.

In questa prospettiva si è da un lato ritenuto che l'attribuzione, nel patto compromissorio, agli arbitri della qualità di «amichevoli compositori» sia espressione che autorizza gli arbitri a giudicare secondo equità¹⁶.

**Rinuncia
alla
impugnativa**

Per converso deve **escludersi** che la volontà manifestata nel patto compromissorio di ritenere il lodo non impugnabile possa **consentire** agli arbitri di **giudicare secondo equità** ai sensi del richiamato art. 822.

E' stato infatti da tempo chiarito che la rinuncia alla impugnativa del lodo ha il più limitato effetto, desumibile dall'art. 829, 2° comma, di inibire l'impugnativa per *errores in procedendo*, ma non per questo consente agli arbitri di ritenersi svincolati dalla applicazione delle norme di diritto nell'assumere la loro decisione.

Qualora si debba ritenere, in esito alla interpretazione del patto compromissorio che le parti abbiano inteso autorizzare gli arbitri a giudicare secondo equità, si è posta la *questione* se costituisca o meno vizio invalidante del lodo l'averne gli arbitri giudicato **secondo diritto** anziché **secondo equità**.

Sul punto le più recenti acquisizioni giurisprudenziali sono decisamente nel senso che legittimamente gli arbitri rituali autorizzati a pronunciare secondo equità risolvono la controversia ad essi devoluta applicando le norme di diritto **ritenute coincidenti** con l'equità senza indicare le ragioni dell'evocata coincidenza.

Una recente decisione di merito ha ritenuto: "*che, infatti, superando un precedente più restrittivo orientamento, la Suprema Corte si è ormai ripetutamente espressa nel senso che non esiste alcuna incompatibilità*

¹⁵ Corte Cost., 28 novembre 2001, n. 376, in *Foro it.* 2002, I, 1648; *Giust. civ.*, 2001, I, 2883, con nota di VACCARELLA; *Riv. arbitrato* 2001, 657, con nota di BRIGUGLIO.

¹⁶ Cfr. Cass., 4 giugno 2001, n. 7520, *Foro it.* 2001, I, 3636 e, in precedenza, Cass., 25 gennaio 1995, n. 874.

concettuale tra diritto ed equità, dovendo riconoscersi anzi che tra diritto ed equità può non sussistere contrapposizione, per cui è nel potere degli arbitri di equità applicare il diritto ogni volta in cui ravvisino la sua coincidenza con l'equità, mentre il loro apprezzamento al riguardo si sottrae ad ogni censura, equivalendo un controllo su di esso ad un sindacato sul retto esercizio dei poteri equitativi (v. per tutte sul punto Cass. S.U. 15 giugno 1991 n. 6794; che anzi costituisce acquisizione pacifica in giurisprudenza che non sussiste eccesso di potere ove gli arbitri abbiano ommesso di spiegare le ragioni della ritenuta coincidenza tra diritto ed equità, atteso che il silenzio su tale punto non consente, in forza dei rilievi, innanzi svolti, di ritenere che essi abbiano giudicato secondo diritto anziché secondo equità, dovendo considerarsi, piuttosto, presente in via generale una coincidenza tra diritto ed equità (così Cassazione civile sez. I, 4 luglio 2000, n. 8937 e Cass. 13 marzo 1998 n. 2741); che per di più qualora il compromesso affidi agli arbitri rituali il compito di decidere secondo equità è nel potere dei medesimi applicare il diritto ogni volta in cui ravvisino la sua coincidenza con l'equità, senza che ciò comporti vizio di eccesso di potere nel caso in cui non siano state enunciate le specifiche ragioni di siffatta ritenuta coincidenza, oggetto di un apprezzamento che si sottrae ad ogni censura, in quanto un controllo su di esso equivarrebbe ad un sindacato sul retto esercizio dei poteri equitativi (Cassazione civile sez. I, 9 settembre 1992 n. 10321)¹⁷.

Il principio è stato ancora più recentemente ribadito dalla Suprema Corte con l'affermazione secondo cui: "Gli arbitri di equità ben possono decidere secondo diritto allorché ritengano che il diritto e equità coincidano, senza che sia necessario per loro affermare e spiegare tale coincidenza, che, potendosi considerare presente in via generale può desumersi pure implicitamente"¹⁸.

Una parzialmente **diversa chiave di lettura** è ora **proposta in dottrina, distinguendosi** tra la situazione in cui gli arbitri siano stati **autorizzati** decidere secondo equità da quella in cui essi siano stati **incaricati** di giudicare secondo equità. Soltanto nella prima ipotesi si dovrebbe ritenere consentito agli arbitri di applicare le sole norme di diritto ritenute, anche implicitamente, coincidenti con l'equità, mentre nella seconda ipotesi costituirebbe vizio invalidante del lodo l'applicazione delle sole norme di diritto¹⁹.

¹⁷ App. Genova, 1 agosto 2002, n. 769, *Simeone c. L.D.F. srl*, inedita.

¹⁸ Cass. 7 maggio 2003, n. 6933, in *Foro It.*, 2003, I, 3023.

¹⁹ In questo senso cfr. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, Padova, 2000, II, 44.

5. Deliberazione e requisiti del lodo

5.1. La conferenza personale degli arbitri.

Dispone l'art. 823, 1° comma, che il lodo è deliberato a **maggioranza** di voto dagli arbitri riuniti in **conferenza personale** ed è quindi redatto per iscritto, aggiungendo tra i requisiti formali che il lodo debba contenere, tra l'altro, l'indicazione "del **luogo** o del **modo** in cui è stato deliberato" (art. 823, comma 2, n. 5).

Le regole dettate in tema di procedimento di formazione della volontà decisoria degli arbitri e della sua estrinsecazione nella formale deliberazione pongono rilevanti e delicate questioni.

In linea generale deve osservarsi che se è vero che la conferenza personale degli arbitri non può considerarsi l'equivalente della camera di consiglio nella quale viene deliberata la sentenza, con la conseguenza che le regole che disciplinano la deliberazione della sentenza non si possono applicare direttamente alla deliberazione del lodo, è altrettanto vero che dalla disposizione normativa si desume che il procedimento deliberativo del lodo è una forma essenziale del giudizio arbitrale dalla cui osservanza non è consentito alle parti di esonerare gli arbitri e la cui violazione può produrre la nullità del lodo.

La prima e più rilevante questione riguarda la necessità o meno che vi sia la contemporanea presenza fisica di tutti gli arbitri nello stesso luogo in ogni fase in cui si articola il procedimento deliberativo del lodo sino all'assunzione della decisione definitiva²⁰.

Diversamente da quanto è disposto in tema di **arbitrato internazionale**, relativamente all'arbitrato rituale interno **non** è espressamente prevista la **possibilità** che la conferenza personale degli arbitri abbia luogo anche attraverso **strumenti videotelefonici**.

Presenza
fisica

Nonostante i dubbi che sul punto sono stati enunciati in dottrina deve ritenersi che la conferenza personale degli arbitri, con riferimento all'arbitrato rituale interno, debba aver luogo attraverso la presenza fisica di tutti gli arbitri in uno stesso luogo in ognuno dei momenti in cui si articola il procedimento deliberativo.

In questo senso si esprime la giurisprudenza argomentando che: *"La ratio della norma che impone la deliberazione del lodo in conferenza personale di tutti gli arbitri è stata individuata sia nella necessità che la decisione sia adottata da tutti i soggetti ai quali le parti hanno conferito il relativo potere, sia nell'esigenza di garantire la massima accuratezza e completezza*

²⁰ Sul punto si veda: GROSSI, *La falsità della dichiarazione concernente la conferenza personale degli arbitri ex art. 829 n. 3 c.p.c.: l'impugnazione ex art. 829 c.p.c. e la querela di falso*, Nota a Cass. sez. I civ. 19 settembre 2003, n. 13894, in *Riv. arbitrato*, 2004, 289-298.

*dell'esame delle questioni di fatto e di diritto nelle quali si articola la controversia. E' pacifico, pertanto, che la deliberazione del lodo, in conferenza personale, pur non essendo espressamente disciplinata come requisito previsto a pena di nullità dall'art. 829, 1° comma, n. 5, è una forma essenziale del giudizio arbitrale*²¹.

La prassi arbitrale ha evidenziato peraltro ipotesi in cui, anche in ragione della complessità delle questioni affrontate, il procedimento di formazione della deliberazione del lodo si articola in una serie di fasi preparatorie non necessariamente in conferenza personale di tutti gli arbitri in cui sono esaminati per la discussione e successiva deliberazione talune questioni sollevate dalle parte o rilevate dagli arbitri stessi.

**Progetto
di lodo**

Ancora, nella prassi arbitrale non è inusuale che, anteriormente alla conferenza personale deliberativa, un componente del collegio (normalmente il presidente) si incarichi di predisporre un progetto di lodo da sottoporre al vaglio ed alla discussione nell'ambito della conferenza personale deliberativa degli arbitri.

A fronte di tale prassi si sono poste **delicate questioni** relative da un lato alla possibile violazione della regola che impone la conferenza personale degli arbitri apparentemente per ogni fase in cui si sviluppa il processo decisionale e dall'altro in ordine alla possibile violazione della regola secondo cui la redazione per iscritto del lodo è fattispecie successiva alla deliberazione in conferenza personale²².

Su tali delicate questioni è intervenuta la giurisprudenza avallando la menzionata prassi arbitrale con l'affermazione, ferma restando la ineludibile partecipazione personale di tutti gli arbitri alla adozione della decisione, con conseguente impossibilità di sopperire alla mancanza di un arbitro alla riunione in conferenza personale con l'adesione successiva dello stesso alla decisione adottata dagli altri arbitri in sua assenza, che: *"Prima della deliberazione finale, tuttavia, esistono, o possono esistere, vari altri momenti del procedimento decisionale, per la deliberazione e lo studio delle questioni da decidere da parte degli arbitri, i quali possono sentire la necessità di scambiarsi le rispettive opinioni, approfondire taluni punti, effettuare indagini particolari, ai fini della più esatta soluzione della controversia. Possono così aversi riunioni preparatorie, o anche deliberative, non necessariamente in conferenza personale di tutti gli arbitri, e possono in tali riunioni restare fissati, anche per iscritto, taluni punti della decisione, senza tuttavia valore di lodo parziale (se tale valore non si è inteso attribuire).*

E in caso di deliberazioni su specifici punti della controversia, anche se riportate a verbale o redatte in forma di progetto di lodo, non è a parlarsi

²¹ Cass. 27 aprile 2001, n. 6115, in *Foro It.*, 2001, I, 1837.

²² Arg. ex art. 823, 1° comma.

di **preformazione** della sentenza arbitrale, almeno nel senso di decisioni già adottate, anche se eventualmente redatta per iscritto. La predisposizione di un testo anche se conforme a quello da redigersi dopo la decisione in conferenza personale, quando consiste in un progetto di lodo da presentare alla riunione degli arbitri per la discussione e decisione in conferenza personale, non importa predeliberazione del lodo, perché se è vero che nessuna norma vieta, in difetto di diversa prescrizione delle parti, di anticipare la redazione del testo scritto del lodo (che l'art. 823, 1° comma, c.p.c. prevede come successiva: «ed è quindi...») e di presentarlo (specie dopo che gli arbitri abbiano raggiunto, in precedenti riunioni, alcune intese parziali) alla riunione fissata per la decisione in conferenza personale, non è meno vero che il lodo così deliberato deve contenere (art. 823, nn. 5 e 6) l'indicazione del luogo e della data della deliberazione e la sottoscrizione degli arbitri, nel dispositivo e/o nella sentenza; il che certamente non può essere fatto prima della predetta riunione per la decisione in conferenza personale»²³.

Rifiuto di partecipare

Si discute, poi, delle conseguenze che derivano dall'**atteggiamento ostruzionistico** di un arbitro che rifiuti di partecipare alla conferenza personale degli arbitri nella fase deliberativa.

Deve ritenersi, a questo proposito, che non si possa giungere ad una valida decisione arbitrale, difettando l'ineludibile requisito della conferenza personale degli arbitri nella fase decisoria.

La giurisprudenza che ha avuto modo di occuparsi di siffatta ipotesi ha dovuto prendere atto che, diversamente da quanto accade in altri ordinamenti, la disciplina codicistica dell'arbitrato rende indispensabile la partecipazione di tutti gli arbitri alla fase deliberativa del lodo, con la conseguenza che: *“L'assenteismo dell'arbitro designato da una delle parti può solo configurare un **inadempimento del mandato collettivo ricevuto, tale da poter giustificare la perdita del diritto al compenso e il sorgere di un'obbligazione risarcitoria. Per altro verso, l'arbitro che si rifiuti di partecipare alla conferenza personale può certamente essere sostituito**”*²⁴.

Sostituzione

Nella richiamata decisione la Suprema Corte rileva altresì che alla proposizione del ricorso al presidente del Tribunale per la sostituzione dell'arbitro l'art. 820 non attribuisce espressamente efficacia sospensiva del termine di deposito del lodo e, pertanto, anche questo rimedio non avrebbe una rilevante efficacia.

²³ Cass. 13 maggio 1989, n. 2198, in *Foro It.*, I, 1989, 2791.

²⁴ Cass. 27 aprile 2001, n. 6115, *cit.*

Occorre tuttavia rilevare che il menzionato art. 820 dispone che il termine per la decisione “è interrotto quando occorre procedere alla sostituzione degli arbitri”.

L’art. 813, 3° comma, per parte sua, dispone che, salva diversa determinazione delle parti, l’arbitro che omette o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni può essere **sostituito**, tra l’altro, decorso il **termine** di 15 giorni da apposita **diffida** comunicata per mezzo di lettera raccomandata all’arbitro per ottenere l’atto; con ordinanza non impugnabile del presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato, su ricorso di ciascuna delle parti. Ove accerti l’omissione o il ritardo il presidente dichiara la decadenza dell’arbitro e provvede alla sua sostituzione.

Alla luce delle considerazioni che precedono, se è vero che la legge non attribuisce di per sé effetto sospensivo al comportamento omissivo dell’arbitro che non partecipi alla conferenza personale per la deliberazione del lodo, è altrettanto vero che **le parti** (ma non gli arbitri) possono provocare la decadenza dell’arbitro inadempiente e la sua sostituzione con conseguente interruzione del **termine** per la pronuncia del lodo che **ricomincia** quindi a **decorrere** con la durata prevista dal patto compromissorio ovvero, in difetto, con la durata legale di 180 giorni.

**Arbitro
dissenziente**

Altra delicata questione riguarda la possibilità o meno, per l’arbitro che non condivida la decisione assunta a maggioranza, di esporre la propria opinione dissenziente.

Non vi sono obiettive ragioni per escludere una tale possibilità, non infrequente nella prassi, in considerazione del fatto che la struttura formale del lodo arbitrale non coincide con quella della decisione del giudice ordinario e conseguentemente **non** si applicano le regole tipiche di quest’ultima, tra le quali rileva in questa sede la conservazione del **segreto** della camera di consiglio²⁵.

Si può discutere, semmai, delle modalità con le quali l’opinione dissenziente può essere inserita nel documento – lodo.

Nella giurisprudenza arbitrale si rinviene l’affermazione secondo cui: *“In caso di dissenso di un arbitro, esso va espresso dopo la sottoscrizione del lodo da parte dei componenti il collegio”*²⁶.

Ma da una recente pronuncia di legittimità sembra desumersi la possibilità che: *“L’opinione dissenziente sia contenuta nel corpo della motivazione del lodo, essendosi infatti deciso che l’omessa indicazione nel lodo della circostanza che la deliberazione è stata adottata a maggioranza e la mancata confutazione delle ragioni dell’arbitro*

²⁵ Arg. ex art 276, 1° comma, c.p.c.

²⁶ Arb. Roma, 17 giugno 2002, in *Arch. Giur. OOPP*, 2002, 1189.

*dissenziente non integrano un vizio di motivazione deducibile ai sensi dell'art. 829, 1° comma, n. 5 c.p.c.*²⁷.

Deve in proposito osservarsi che nella prassi arbitrale si rinvencono sia ipotesi in cui l'opinione dissenziente risulta enunciata nell'ambito della motivazione del lodo sia ipotesi in cui l'opinione dissenziente costituisce invece una appendice del lodo successiva alla sua sottoscrizione.

Secondo una decisione arbitrale, infatti: *"Il dissenso di un arbitro può essere manifestato attraverso la redazione di una "relazione di minoranza" la quale va inserita tra il lodo e la sottoscrizione di esso da parte degli arbitri"*²⁸.

Per quanto riguarda infine i rimedi apprestati alle parti per far valere la violazione della regola relativa alla necessaria conferenza personale di tutti gli arbitri nella fase deliberativa del lodo si è ritenuto che: *"La falsa attestazione contenuta nel dispositivo del lodo arbitrale in ordine alla adozione del provvedimento in conferenza personale di tutti gli arbitri può essere fatta valere mediante impugnazione ai sensi dell'art. 829, 1° comma, n. 5 c.p.c, e non mediante querela di falso, in quanto gli arbitri sottoscrittori non hanno la veste di pubblici ufficiali autorizzati dalla legge ad attribuire pubblica fede a quella dichiarazione"*²⁹.

5.2. I requisiti di forma della decisione arbitrale

L'art. 823, 2° comma, enuncia partitamente i requisiti di forma del lodo arbitrale.

Innanzitutto il lodo deve contenere l'indicazione delle *parti* e l'indicazione dell'**atto di compromesso** o della clausola compromissoria nonché i requisiti relativi (art. 823, comma 2, nn. 1 e 2).

In ordine a tali requisiti sarà sufficiente rilevare che l'indicazione delle parti, pur non essendo prescritta a pena di nullità, potrà considerarsi rilevante soltanto nell'**ipotesi estrema** in cui **non** siano **individuabili**, nemmeno dal contenuto del lodo, i soggetti nei cui confronti esso deve avere effetto, potendosi altrimenti procedere, ove necessario, alla **correzione del lodo** in ipotesi di errata trascrizione ovvero di parziale omissione della indicazione delle parti.

In merito alla indicazione del patto compromissorio e dei quesiti, fermo restando che l'**omissione** di tale requisito non è **contemplata** tra le cause di nullità del lodo, se ne rileva l'importanza a seguito della possibilità, introdotta dalla novella del 1994, di impugnativa del lodo indipendentemente dal suo deposito e dalla conseguente dichiarazione di esecutorietà del medesimo.

²⁷ Cass., 13 febbraio 2003, n. 2139, in *Giust. Civ.*, 2003, I, 2755

²⁸ Arb. Roma, 14 ottobre 1997, in *Arch. Giur. OOPP*, 1999, 970.

²⁹ Cass., 27 gennaio 2004, n. 1409, in *Giur. It.*, 2004, 2292.

- Deposito** Nell'ambito del procedimento di esecutorietà del lodo, infatti, deve necessariamente procedersi al deposito dell'originale o di copia conforme del patto compromissorio, dal quale si desume non solo la natura dell'arbitrato ma anche l'ambito dei poteri conferiti agli arbitri ed i limiti eventualmente apposti.
- L'impugnativa ammessa anche in assenza della pronuncia di esecutorietà del lodo rende estremamente opportuno che quest'ultimo contenga i requisiti in discussione.
- Motivi della decisione** Assai più rilevante è comunque il terzo requisito imposto dalla norma in tema di forma del lodo, che riguarda l'esposizione sommaria dei motivi della decisione.
- L'esposizione dei motivi della decisione è senz'altro necessaria sia nell'ipotesi di arbitri che decidano secondo le norme di diritto, sia nella diversa ipotesi in cui essi siano autorizzati a decidere secondo equità.
- In ordine ai requisiti della motivazione si riscontrano diverse opinioni sia in dottrina che in giurisprudenza sostenendosi, da un lato, che la motivazione del lodo debba in qualche misura conformarsi a quella della sentenza del giudice ordinario e, d'altro lato, che ciò non sia necessario a condizione che la motivazione sia tale da rendere **intelligibile** la *ratio decidendi* degli arbitri.
- Dispositivo** Ulteriore requisito formale del lodo, anch'esso previsto a pena di nullità, è l'enunciazione del dispositivo di esso in cui si concreta la sintesi della volontà decisoria degli arbitri. **Non** è peraltro **necessario** che il dispositivo sia contenuto nella **parte finale** del lodo, alla stregua di quanto avviene con le sentenze del giudice ordinario, potendo esso essere inserito nel corpo della motivazione e potendo altresì, secondo talune opinioni, anche essere apposto dopo ogni parte della motivazione, e quindi, sembrerebbe, anche in modo frazionato.
- Ulteriori indicazioni** Ancora, e sempre a pena di nullità, il lodo deve contenere l'indicazione della **sede** dell'arbitrato e del **luogo** o del **modo** in cui è stato deliberato.
- In particolare: la sede dell'arbitrato** Richiamato quanto già esposto in tema di contenuto del patto compromissorio³⁰ in ordine alla individuazione della sede dell'arbitrato nell'ambito del territorio della Repubblica che deve essere operata, in difetto di indicazione delle parti, dagli arbitri nella loro prima riunione³¹, si osserva che l'eventuale mancata indicazione della sede, ove sia stata **peraltro** individuata nel patto compromissorio o dagli arbitri e la sua **mancanza** discenda da una **mera omissione**, ad essa si può sopperire con la procedura di **correzione** del lodo.

³⁰ Cfr. *supra*, para. 8.6.

³¹ Arg. *ex art.* 816, 1° comma.

Si è recentemente ritenuto in giurisprudenza che: *“In tema di arbitrato e nel caso di mancata indicazione nel lodo della sede dell’arbitrato – requisito prescritto ai sensi dell’art. 823, 1° comma, n. 5, c.p.c. – non ricorre l’ipotesi di nullità ove la sede stessa possa desumersi in via interpretativa, tenuto conto, da una parte, della natura sostanziale del requisito richiesto, che per ciò non richiede necessariamente, per la sua esplicazione, formule sacramentali e, dall’altra, della natura di atto di autonomia privata attribuibile alla pronuncia arbitrale e della conseguente applicabilità ad essa, in via generale, delle disposizioni in materia di interpretazione negoziale dettate dal codice civile (art. 1362 seg.)”*³².

L’indicazione del **luogo** in cui il lodo è stato deliberato consente di ritenere che esso **non** debba **necessariamente coincidere** con la sede dell’arbitrato e tuttavia la rilevanza della sua indicazione è stata correttamente individuata dalla giurisprudenza ritenendosi che: *“L’indicazione del luogo della deliberazione è comunque necessario ai fini della possibilità di verifica dell’avvenuta conferenza personale degli arbitri, nel momento in cui la sottoscrizione può invece avvenire in modo non contestuale e in luogo diverso da quello della deliberazione”*³³.

Sottoscrizione Per quanto riguarda l’indicazione **alternativa** del **modo** con cui il lodo è stato deliberato la prescrizione legislativa è piuttosto ambigua in quanto l’unico modo di deliberazione, per quanto riguarda l’arbitrato rituale interno, risulta essere la conferenza personale degli arbitri con le modalità diffusamente esaminate in precedenza³⁴.

Ultimo dei requisiti prescritti a pena di nullità del lodo arbitrale è la sottoscrizione di tutti gli arbitri con l’indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta, precisandosi che la **sottoscrizione** può avvenire **anche** in un **luogo diverso** da quello della deliberazione ed **anche all’estero** ed ancora che, in caso di collegio arbitrale, le varie sottoscrizioni possono avvenire in luoghi diversi senza necessità di ulteriore conferenza personale.

La norma precisa altresì che è valido il lodo sottoscritto dalla **maggioranza degli arbitri** purché si dia atto che esso è stato deliberato in conferenza personale di tutti con l’espressa dichiarazione che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo (art. 823, comma 2, n. 6, e comma 3).

Data e luogo Le formalità in precedenza indicate hanno dato luogo a diverse questioni anche perché l’efficacia vincolante del lodo decorre dalla data dell’ultima sottoscrizione di esso e risulta quindi particolarmente rilevante.

³² Cass., sez. I, 8 aprile 2004, n. 6951, in *Foro it. Rep.*, 2004, voce: *Arbitrato:Lodo*, n. 222.

³³ App. Genova, 22 luglio 1997, n. 547, inedita.

³⁴ Cfr. *supra*, para 41.5.1.

Secondo un orientamento assai consolidato sino ad epoca recente si riteneva che: *“La nullità del lodo sussiste anche quando la mancanza della data della sottoscrizione si verifichi in uno solo degli originali consegnati alle parti e che, trattandosi di requisiti formali e sostanziali, specificamente fissati dalla legge, nessun elemento sostitutivo di essi può essere fatto valere ai fini della presunta (ma inesistente) validità del lodo”*³⁵.

In applicazione del citato orientamento in un caso in cui gli arbitri avevano sottoscritto il lodo in calce al medesimo (e cioè dopo la motivazione ed il dispositivo, nonché dopo l’indicazione del luogo e della data della deliberazione) ma senza indicare il luogo e la data della sottoscrizione di ciascuno, si è recentemente ritenuto che la fattispecie configura un’ipotesi di nullità del lodo³⁶.

L’orientamento più restrittivo sembra peraltro attenuarsi nella più recente giurisprudenza di legittimità, nell’ambito della quale è dato rinvenire l’affermazione secondo cui: *“In tema di lodo arbitrale, la necessaria formalità dell’apposizione della data a fianco delle singole sottoscrizioni trova il suo fondamento nella necessità di rendere evidente e certa la data di formazione del lodo ai fini di un’eventuale impugnazione, necessità che non ricorre, pertanto, qualora dallo stesso atto contenente il lodo risulti che questo è stato sottoscritto da tutti gli arbitri contestualmente alla decisione, adottata in una data risultante dal documento medesimo”*³⁷.

6. La riforma del 2006

La Legge Delega ha individuato, anche con riferimento alla decisione arbitrale, alcuni principi direttivi ai quali doveva attenersi il legislatore delegato.

Principi direttivi I **principi direttivi** enucleati dal legislatore delegante nella materia considerata riguardavano:

- a) la razionalizzazione della disciplina dei termini per la pronuncia del lodo, anche con riferimento alle ipotesi di proroghe degli stessi;
- c) la semplificazione e razionalizzazione delle forme e delle modalità di pronuncia del lodo.

Termine per la decisione arbitrale Un primo significativo intervento del legislatore delegato ha riguardato la sostanziale riscrittura dell’art. 820, relativo al **termine per la decisione arbitrale**.

³⁵ Cass. S.U., 19 maggio 1986, n.3322, in *Foro It. Rep.*1986, voce *Arbitrato, Lodo*, n. 99; *Giust. civ.* 1987, I, 2362.

³⁶ App. Genova, 22 luglio 1997, n. 547, *cit.*

³⁷ Cass., 30 gennaio 2003, n. 1401, in *Foro it. Rep.* 2003, voce *Arbitrato, Lodo*, n. 160.

Dispone innanzitutto il novellato art. 820 che le parti possono, con la convenzione di arbitrato o con accordo anteriore all'accettazione degli arbitri, fissare un termine per la pronuncia del lodo.

La fissazione del termine della pronuncia del lodo è quindi, come per il passato, affidata prioritariamente alla determinazione delle parti; è peraltro interessante notare che, ai sensi del secondo comma dell'art. 816-*bis* il difensore della parte, in assenza di limitazioni risultanti dalla procura, può determinare o prorogare il termine per la pronuncia del lodo. Si consente così al difensore di assumere determinazioni negoziali che **incidono sul contratto tra le parti e gli arbitri (il c.d. contratto di arbitrato, di incerta qualificazione)**.

Termine in assenza di determinazione delle parti Ove manchi una determinazione delle parti in ordine al termine per la pronuncia del lodo, questo è stabilito in **240 giorni dall'accettazione della nomina** da parte degli arbitri.

Proroga del termine per volontà delle parti o su istanza La **proroga del termine** è disciplinata, nella novella, mediante disposizioni più articolate di quelle previgenti. Ai sensi del 3° comma dell'art. 820 novellato, infatti, il termine può essere prorogato alternativamente:

- a) mediante **dichiarazioni scritte di tutte le parti** indirizzate agli arbitri;
- b) dal Presidente del tribunale, individuato ai sensi dell'art. 810 2° comma, su **istanza motivata di una delle parti o degli arbitri**.

In quest'ultima ipotesi l'istanza deve essere formulata sino alla scadenza del termine e quest'ultimo può essere prorogato solo prima della sua scadenza.

Proroga di diritto Ferma restando la eventualmente diversa disciplina concordata tra le parti, il 4° comma dell'art. 820 dispone una serie di ipotesi in cui il termine è **prorogato di diritto di 180 giorni** per non più di una volta nell'ambito di ciascuna ipotesi.

I casi in cui è destinata ad operare la proroga di diritto sono i seguenti:

- a) se debbono essere assunti mezzi di prova;
- b) se è disposta consulenza tecnica d'ufficio;
- c) se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale;
- d) se è modificata la composizione del collegio arbitrale o è sostituito l'arbitro unico.

La nuova disciplina contribuisce a risolvere talune questioni sorte in passato sulla applicabilità della proroga di diritto ed in particolare risolve positivamente la questione relativa alla spettanza della proroga in caso di licenziamento di consulenza tecnica d'ufficio (che resta correttamente estranea, peraltro, per espressa disposizione legislativa, al

novero dei mezzi di prova in senso tecnico), nonché quella relativa alla spettanza della proroga nell'ipotesi di pronuncia di un lodo che definisca soltanto parzialmente il merito della controversia.

Si dispone infatti che tanto se è pronunciato un lodo non definitivo su questioni pregiudiziali di rito o di merito, quanto se è pronunciato un lodo parziale, opera di diritto la proroga di 180 giorni.

Il tenore della disposizione in commento induce a ritenere che non sia più necessario uno specifico provvedimento degli arbitri inteso ad avvalersi della proroga, che opera appunto di diritto.

La proroga opera anche nell'ipotesi in cui si debba provvedere alla sostituzione di arbitri ai sensi dell'art. 811.

Non si dispone invece una proroga di diritto del termine per l'ipotesi di morte di una delle parti, come era invece previsto dal previgente art. 820, 3° comma, probabilmente perché il legislatore delegato ha ritenuto esaustive le disposizioni dettate sul punto dall'art. 816-*sexies*, che affida agli arbitri l'onere di assumere le misure idonee a garantire l'applicazione del contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio, facoltizzandoli anche a sospendere il procedimento.

Sospensione del termine

Per quanto concerne la **sospensione del termine** si dispone che essa operi ogni volta che si verificano ipotesi di sospensione del procedimento arbitrale, oggi partitamente disciplinate dall'art. 819-*bis* novellato (e, per l'ipotesi di morte, estinzione o perdita di capacità della parte, dal citato art. 816-*sexies*).

Il legislatore non ha invece ritenuto di risolvere l'annoso problema relativo alla applicabilità o meno della sospensione feriale dei termini al procedimento arbitrale: al riguardo non resta che rinviare a quanto in precedenza argomentato (*supra sub* 41.2) evidenziandosi che in materia sussiste contrasto giurisprudenziale.

Non sono previste ipotesi di interruzione del termine (essendosi ritenuta motivo di sospensione, e non più di interruzione, la procedura di sostituzione degli arbitri).

Nell'ipotesi di ricsuzione degli arbitri la sospensione del termine non opera più di diritto ma deve essere se del caso disposta dagli arbitri.

Nell'ipotesi della sospensione del termine, il termine residuo dopo la ripresa del procedimento arbitrale, se inferiore, è esteso a 90 giorni.

Rilevanza della decorrenza del termine

In ordine alla **rilevanza del decorso del termine** il novellato art. 821 introduce una importante novità rispetto alla disciplina pregressa, che per il resto rimane immutata.

Il nuovo 2° comma della citata disposizione, infatti, dispone che se la parte fa valere la decadenza gli arbitri, ove verificano l'effettivo decorso del termine per la pronuncia del lodo, dichiarino estinto il procedimento.

La disposizione è rilevante in quanto risolve definitivamente la questione, in passato dibattuta, relativa alla possibilità o meno per gli

arbitri di pronunciare comunque il lodo anche successivamente al decorso del relativo termine.

Con l'innovativa previsione in esame si dispone, correttamente, che gli arbitri provvedano a dichiarare l'estinzione del procedimento una volta verificata la infruttuosa decorrenza del termine per la pronuncia del lodo.

**Norme per la
deliberazione e
requisiti del lodo**

Per quanto concerne le **norme per la deliberazione del lodo ed i requisiti** di quest'ultimo l'intervento del legislatore della riforma è consistito sostanzialmente nella eliminazione della necessità della conferenza personale degli arbitri ai fini della deliberazione del lodo, consentendo peraltro a ciascun arbitro di pretendere che il lodo o una sua parte sia deliberato in conferenza personale.

Il 2° comma del novellato art. 823 introduce talune modificazioni ai requisiti formali del lodo in ordine alle quali si rinvia al testo di legge.